

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| (RM) SCIUTO    | Presidente                                                |
| (RM) PAGLIETTI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) POZZOLO   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) GULLO     | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) CHERTI    | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - CHERTI STEFANO

Seduta del 06/09/2021

## FATTO

- 1) Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento (estinto in corrispondenza della rata n. 48/120, nel mese di maggio 2019). In particolare, il ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 208,24.
- 2) L'intermediario, costituendosi, eccepisce che il reclamo sia stato presentato dal procuratore in mancanza di idonea procura, dal momento che è stato prodotto un atto in cui manca l'autenticazione della firma di parte ricorrente.
- 3) Inoltre, con riferimento alla richiesta di ristoro delle commissioni finanziarie corrisposte, ha rilevato che nel contratto sottoscritto dal cliente venivano chiaramente identificate le diverse componenti di costo con una precisa e puntuale ricostruzione delle componenti imputabili a costi *recurring* e *up front* in caso di anticipazione anticipata. Afferma che la natura delle commissioni dell'intermediario è indicata in modo assolutamente trasparente.
- 3) L'intermediario eccepisce, inoltre, che la c.d. *sentenza Lexitor* della Corte di Giustizia UE non può avere applicazione diretta nell'ordinamento italiano. Rileva che nel contratto in esame non sono stati applicati costi per le spese di riscossione rata, né per l'invio delle comunicazioni periodiche, né per le commissioni di anticipata estinzione. Afferma, in conclusione di non dover corrispondere alcunché in favore del ricorrente.

## DIRITTO

### PREMESSO CHE

1. In via pregiudiziale, va respinta l'eccezione di irricevibilità del ricorso, avanzata dall'intermediario resistente sulla base dell'assenza del preventivo reclamo, asseritamente presentato in mancanza di idonea procura, priva in particolare dell'autenticazione della firma. Come già rilevato in passato da questo Collegio, con decisione n. 10737/2019, l'eccezione è infondata, dal momento che, *«in merito alla mancata autenticazione della firma del ricorrente, (...) le norme che disciplinano il procedimento ABF non richiedono chela sottoscrizione della procura sia autenticata»*.

Considerata la pacifica, e costante secondo gli orientamenti di quest'Arbitro, rimborsabilità **dei** costi *recurring*, il cui rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità, ovvero, in mancanza di tale clausola, secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*), si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶             | 48  |
| rate residue               | 72  |

|       |        |
|-------|--------|
| TAN ▶ | 11,60% |
|-------|--------|

| % restituzioni              |        |
|-----------------------------|--------|
| - in proporzione lineare    | 60,00% |
| - in proporzione alla quota | 41,29% |

| n/c                              |                                              | restituzioni |                                           |                                         |                                  | tot ristoro |
|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                  |                                              | importo      | in proporzione lineare                    | in proporzione agli interessi           | criterio contrattuale            |             |
| <input type="radio"/>            | commissione finanziarie ( <i>recurring</i> ) | € 347,06     | € 208,24 <input checked="" type="radio"/> | € 143,32 <input type="radio"/>          | <input type="radio"/>            | € 208,24    |
| <input type="radio"/>            |                                              |              | € 0,00 <input type="radio"/>              | € 0,00 <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | € 0,00      |
| <input type="radio"/>            |                                              |              | € 0,00 <input type="radio"/>              | € 0,00 <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | € 0,00      |
| <input type="radio"/>            |                                              |              | € 0,00 <input type="radio"/>              | € 0,00 <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | € 0,00      |
| <input type="radio"/>            |                                              |              | € 0,00 <input type="radio"/>              | € 0,00 <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | € 0,00      |
| <input checked="" type="radio"/> |                                              |              | € 0,00 <input type="radio"/>              | € 0,00 <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | € 0,00      |
|                                  |                                              |              |                                           |                                         |                                  | € 0,00      |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 208,24                        |
| interessi legali           | <input type="text" value="sì"/> |

- Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 208,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO SCIUTO